

IN BREVE n. 32 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - NUOVE EMISSIONI (programma)

- **Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "il seno civico: la salvaguardia dei diritti e delle libertà"**
 - Data di emissione: 27 luglio 2023
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato all'Accademia Italiana della Cucina, nel 700° anniversario della fondazione**
 - Data di emissione: 29 luglio 2023
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato al Giubileo della Perdonanza, con sovrapprezzo a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel mese di maggio 2023**
 - Data di emissione: 1° agosto 2023
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato ai Campionati europei di Pallavolo maschili e femminili**
 - Data di emissione: 5 agosto 2023
- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato alla Reale Accademia di Spagna a Roma, nel 150° anniversario della fondazione**
 - Data di emissione: 8 agosto 2023

MEDICI SPECIALIZZANDI, NIENTE DETRAZIONE DEI CANONI

D’AFFITTO da l’Economia del Corriere della Sera di lunedì 7 agosto 2023 - La Posta di Massimo Fracaro

domanda: *Sono un medico specializzando (primo anno di scuola di specializzazione) e ho percepito nel 2022 la borsa di studio. E’ un reddito tassabile? Sono ancora a carico dei miei genitori non avendo altri redditi? Da Milano ove risiedo, sto facendo la specializzazione a Torino. Il canone di locazione è detraibile come studente fuori sede?*

risposta: Il compenso per a borsa di studio dei medici laureati che sono iscritti a una scuola di specializzazione è esente da Irpef. E, se non ha altri redditi, può essere considerato fiscalmente a carico dei genitori. Il canone di locazione degli studenti fuori sede è detraibile (fino a 2.633 euro di spesa) solo se durante gli anni di università e non durante il corso di specializzazione post laurea o master o dottorati (circolare Agenzia delle entrate n. 14 del 19 giugno 2023).

INPS - INVIO DENUNCE CONTRIBUTIVE GIORNALISTI PERIODI ANTE LUGLIO 2022

da DplMo - fonte: Inps

L’INPS, con il messaggio n. 2874 del 3 agosto 2023, comunica che, con specifico riferimento alla compilazione e all’invio delle **denunce contributive giornalisti** riferite **ai periodi anteriori alla competenza di luglio 2022**, l’Istituto ha adeguato il *software* in uso presso l’INGPI, denominato “DASM”, con le modifiche necessarie alla presa in carico e all’elaborazione dei flussi sui sistemi dell’Istituto.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2874 del 3.08.2023 (documento 176)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - LUGLIO 2023

L’indice Istat (indice generale FOI) è pari a **118,7**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **1,192259**.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: luglio 2023 - data di pubblicazione: 10 agosto 2023 - prossima diffusione: 15 settembre 2023

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	118,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 5,7
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 13,9

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese LUGLIO 2023

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 10 agosto riferito al mese di luglio 2023

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100 Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100 Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3	118,5	118,0	118,4	118,6	118,6	118,7					
%	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2	+6,0	5,7					

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

INPS INFORMA RDC: INTEGRAZIONE ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MAGGIORENNI

Comunicato Stampa

Roma, 8 agosto 2023

Con decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, muta il quadro normativo di riferimento per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza.

In dettaglio, per i nuclei familiari che includono figli minori, disabili e anziani ultrasessantenni è previsto che gli stessi nuclei continuino a percepire il Reddito di cittadinanza sino al 31 dicembre 2023.

I nuclei familiari che non comprendono figli minori, ultrasessantenni o soggetti disabili, invece, al raggiungimento della settima mensilità di erogazione della prestazione, sono gradualmente sospesi dal beneficio, salvo eventuale presa in carico in contesti di fragilità.

Al fine di valutare gli effetti sui nuclei con figli a carico che percepiscono la cosiddetta integrazione della misura Assegno unico e universale, così come previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, occorre distinguere le situazioni.

Si precisa innanzitutto che le somme spettanti a titolo di integrazione AUU su Rdc relative alla mensilità di luglio, essendo tale competenza già maturata, saranno regolarmente corrisposte in data 27 agosto, avvalendosi della carta Rdc.

Nel caso di nuclei familiari che proseguono la percezione di Rdc sino a dicembre, l'integrazione AUU è corrisposta sulla carta Rdc unitamente al RDC e senza soluzione di continuità.

Per le rate di gennaio e febbraio 2024, per le quali la prestazione RDC sarà stata cessata, il pagamento di AUU avverrà in misura piena utilizzando sempre la carta Rdc.

In generale, infatti, per le mensilità non coperte dalla misura Rdc non saranno più applicate le decurtazioni previste dalla legge per la contestuale presenza delle due misure, calcolate sulla base della scala di equivalenza.

Nell'ipotesi di nuclei familiari sospesi dalla fruizione di Rdc, gli stessi non cessano altresì dal diritto alla prestazione familiare di cui viene garantita la continuità fino al compimento dei 21 anni, se sussistono i requisiti previsti dalla legge (es. figli studenti, tirocinanti, ecc.).

Per tali nuclei, per le mensilità non coperte da una nuova domanda, la fruizione di AUU è garantita in misura piena con accredito sulla carta Rdc.


In tal caso, il pagamento avverrà sulla carta per tutte le rate spettanti fino a febbraio 2024.

Nell'ipotesi di presentazione di una nuova domanda di AUU, il pagamento avverrà con le modalità prescelte a decorrere dal mese successivo a quello della domanda.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, si rinvia al **messaggio Hermes del 7 agosto 2023 n. 2896**, consultabile sul sito internet dell'Istituto

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2896 del 7.08.2023 (documento 177)

ATTENZIONE ALLA TRUFFA



ORDINI P.A. SOLO SE PREVISTO

Con norma inserita nella conversioni in legge dal DL 75/2023 è stabilito che le disposizioni dirette alla pubbliche amministrazioni non si applicano agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organi nazionali, in quanto aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge lo preveda espressamente.

Gli ordini professionali sono qualificati dalla legge come enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria perché non gravano sulla finanza pubblica, alimentati esclusivamente dai contributi degli iscritti.

CASSAZIONE: LAVORO NOTTURNO DELLA DONNA CON FIGLIO

SOTTO I TRE ANNI da DplMo

Con sentenza n. 22564/2023, la Corte di Cassazione ha affermato, modificando il proprio orientamento precedente e confermando quanto stabilito nei due primi gradi di giudizio, che le disposizioni che tutelano la maternità e la paternità nel rapporto di lavoro hanno la funzione di proteggere la salute della donna e le esigenze del bambino: esse si inquadrano anche nell'appagamento dei bisogni affettivi del bambino finalizzati allo sviluppo pieno della sua personalità.

Di conseguenza, quanto affermato dall'art. 53, comma 3, del [decreto legislativo n. 151/2001](#), significa che il lavoro notturno non può essere mai imposto alla lavoratrice madre di un bambino di età inferiore di tre anni.

In Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo

Ordine informa

Figli con età inferiore a tre anni, niente notturni

Secondo la Cassazione, nella sentenza 22564/23, le norme a sostegno della maternità e paternità nei rapporti di lavoro, oltre ad avere la funzione di proteggere la salute della donna e le esigenze fisiologiche del neonato, mirano anche ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per favorire il pieno sviluppo della sua personalità. Pertanto le previsioni dell'articolo 53, comma 3, del Dlgs 151/2001, secondo cui non può essere (mai) imposto alla madre di un figlio sotto i tre anni di svolgere lavoro notturno, secondo la Cassazione introducono limitazioni essenziali al lavoro notturno «in relazione alla qualità genitoriale del lavoratore» e ha una portata generale che ne impone l'applicazione a ogni settore di attività, senza che discipline speciali in specifici comparti produttivi possano in alcun modo impedirne l'operatività a beneficio della lavoratrice madre (o del lavoratore padre convivente, in alternativa).

In applicazione di questi principi, la Corte di legittimità ribalta il proprio orientamento precedente e afferma che deve essere disattesa la disciplina speciale per il personale di volo delle compagnie aeree nella parte in cui (articolo 7 del Dlgs 185/2005) non prevede il diritto di astensione dal lavoro notturno per genitorialità. L'indirizzo precedente era, invece, nel senso che agli assistenti di volo era preclusa la facoltà di pretendere l'assegnazione a turni di lavoro che escludessero l'orario notturno e le trasferte comportanti l'assenza durante la notte. La Cassazione ha, quindi, confermato le sentenze dei due gradi di merito che avevano riconosciuto il diritto dell'assistente di volo ad astenersi dall'orario di lavoro notturno e dalle trasferte che implicino l'assenza della madre durante la notte, rimarcando che l'esercizio di tale facoltà non presuppone quale condizione che anche l'altro genitore sia addetto contestualmente a un orario notturno. Attraverso i contratti collettivi, collettivi, le parti potranno modulare l'attuazione del diritto di astensione dal lavoro notturno alle specifiche esigenze del comparto.

MIN.LAVORO - CITTADINI STRANIERI PER CORSI DI FORMAZIONE E TIROCINI 2023-2025 da DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Interno e quello degli Affari Esteri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023, il Decreto 28 giugno 2023 con la determinazione del **contingente triennale 2023/2025 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini**.

Per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:

- **7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale** finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;
- **7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi** e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 28 giugno 2023

Determinazione del contingente triennale 2023/2025 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

e con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto in particolare, l'art. 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;

Visto l'art. 39-bis, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, alla lettera b), n. 1), consente l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio dei cittadini stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Visto in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possono fare ingresso in Italia, per

finalita' formativa, per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 9 luglio 2020, che ha determinato il contingente triennale 2020/2022 fissando nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e, nel numero di 7.500 gli ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, successive modificazioni;

Viste le linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero adottate con accordo tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014; Considerato che, dal numero dei visti di ingresso per studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'utilizzo del contingente, nel triennio 2020/2022, risulta ridotto rispetto alla disponibilita', con un impiego complessivo di 3.219 quote su un totale di 15.000 quote;

Considerata l'opportunita' di mantenere invariato, nonostante il sottoutilizzo, il contingente per il prossimo triennio 2023/2025, per futuri accordi di collaborazione con Paesi terzi per l'ingresso di cittadini per lo svolgimento di tirocini;

Considerato altresì che si tratta di una programmazione su base triennale e che le tipologie di ingresso considerate, al termine del periodo di formazione o tirocinio, sono convertibili in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, consentendo l'ingresso di manodopera qualificata, per le eventuali future esigenze del mercato del lavoro italiano;

Acquisito dagli enti competenti la conferma, anche per il triennio 2023/2025, del contingente previsto nel precedente triennio;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, reso nella seduta del 7 giugno 2023;

Decreta:

Art. 1

1. Per il triennio 2023/2025 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio e' determinato in:

a) 7.500 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;

b) 7.500 unita' per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 28 giugno 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Calderone

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Tajani

Il Ministro dell'interno

Piantedosi

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2146